



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 558 TFT 37

DEL 19 MAGGIO 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti, fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 19 maggio 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 600/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D. Virtus Athena (matr. 938834)

Sig. Casamento Marco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.916 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale applica:

l'ammenda di € 90,00 a carico della A.C.D. Virtus Athena (matr. 938834);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Casamento Marco;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Giuliano Luciano, Grano Luigi, Rasa Federico (tesserati A.C.D. Virtus Athena all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 601/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Nicolosi (matr. 914974)

Sig. Lombardo Ignazio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.917 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 450,00 a carico della A.S. Nicolosi (matr. 914974);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Lombardo Ignazio;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Laudani Giuseppe, Marchese Angelo Salvatore, Marchese Salvatore, Marletta Ugo Antonino, Rizzo Giacomo Salvatore, Roggio Emanuele, Zappalà Gaetano, Barbagallo Adriano, Cutuli Filippo, Fichera Davide, Fichera Giovanni, Lombardo Massimo, Milici Luca, Tomaselli Nicolò, Zappalà Alessio, (tesserati A.S. Nicolosi all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 602/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Santa Caterina Villarmosa (matr. 919807 – dal 28/10/2014 cessate tutte le attività)

Sig. Cucchiara Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°11 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.920 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.100,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi sei a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la A.S.D. Città di Santa Caterina Villarmosa - matr. 919807 – dal 28/10/2014 ha cessato tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cucchiara Salvatore;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Bagoly Costin Gabriel, Bartolotta Giovanni , Bruno Sebastian, Di Maggio Salvatore, Giampapa Arcangelo, La Monica Antonio, Mangiavillano Andrea, Vasile Cristinel Relu, (tesserati A.S.D. Città di S. Caterina Villarmosa all'epoca dei fatti);

Mammolito Luciano Graziano, Amoroso Walter, Gangi Cosimo Riccardo (tesserati A.S.C. D. Villahermosa e A.S.D. Città di S. Caterina Villarmosa all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 603/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Iblea 99 (matr. 740544)

Sig. Appiano Vincenzo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.921 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. Iblea 99 (matr. 740544);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Appiano Vincenzo;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Comitini Guido, Imere Giuseppe, Savasta mario, Sgarioto Giovanni, (tesserati A.S.D. Iblea 99 all'epoca dei fatti);

Campo Federico (tesserato C.S. Kamarina e A.S.D. Iblea 99 all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 604/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Bompensiere (matr. 936518 – dal 28/10/2014 cessate tutte le attività)

Sig. Milazzo Calogero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.922 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memoria a difesa.

Il rappresentante del Presidente Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.900,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, considerato che la A.S.D. Bompensiere - matr. 936518 – dal 28/10/2014 ha cessato tutte le attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Milazzo Calogero;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Alba Antonio, Alba Giuseppe, Cammarata Giuseppe, Diliberto Antonio, Ferisi Angelo, Lo Sardo Carmelo, Magro Francesco, Pellitteri Cosimo, Schifanella Salvatore, (tesserati A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti);

Arnone Carmelo, Cosentino Giovanni, Librizzi Antonio Giuseppe, Martorana Calogero Piero, Pellitteri Francesco, Salvo Salvatore, Sardo Viscuglia Salvatore, (tesserati A.S.D. Sicilianamente e A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti);

Bongiorno Maurizio (tesserato A.S.D. Grotte e A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti);

Anelli Paolino Maria (tesserato A.C.D. Libertas 2010 e A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti);

Scozzaro Alessandro (tesserato A.S.D. Atl. Campofranco e A.S.D. Bompensiere all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 605/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa (matr. 934682)

Sig.ra Carelli Maria Rita (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 13/03/2015 prot. 11.923 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria a difesa allegando le certificazioni mediche di tutti i calciatori deferiti.

Il rappresentante del Presidente Federale si è pertanto rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

Il Tribunale Federale Territoriale esaminata la documentazione inviata dalla A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa, ha accertato che tutti i calciatori deferiti hanno effettuato la prescritta visita medica nel mese di settembre 2013 (scadenza settembre 2014) così ottemperando all'obbligo imposto sia dalle normative statuali e regionali sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il proscioglimento della A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa (matr. 934682), della Sig.ra Carelli Maria Rita (Presidente all'epoca dei fatti), dei calciatori:

Campo Francesco, Carnevale Francesco Pio, Di Graci Armando, Giannotta Angelo, Intilla Calogero, Scarpulla Gianluca, Sciaulino Sergio, Testaquadra Giovanni, Amico Simone, Gioia Michele Lucio, Pullara Daniele, Sciaulino Enrico, Pistone Rocco, Principato Luigi, (tesserati A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa);

Alu Alessio Salvatore, Brancaforte Antonio, Bosco Salvatore, (tesserati A.S.D. Atletico Caltanissetta e A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa all'epoca dei fatti);

Bonsignore Enrico (tesserato A.S.D. P.G.S. Vigor S. Cataldo e A.S.D. Pol. Nuova Pro Nissa all'epoca dei fatti).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 19 maggio 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**